



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

COMUNICAZIONE N. 11

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” (Vigente al: 8-1-2022).

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7-1-2022 è stato pubblicato il provvedimento indicato in oggetto

Articolo 1 (Obbligo per i soggetti di età superiore a cinquanta anni di vaccinazione contro il COVID-19 e Disposizioni sull'accesso al luogo di lavoro e agli uffici giudiziari da parte dei medesimi soggetti)

L'articolo 1, comma 1 - che inserisce tre articoli nel D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 - prevede, in primo luogo, con il capoverso articolo 4-*quater*, l'introduzione, fino al 15 giugno 2022, dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età superiore a cinquanta anni, con applicazione delle norme sanzionatorie di cui al successivo capoverso articolo 4-*sexies* per i casi di mancato adempimento dell'obbligo entro il 1° febbraio 2022 ovvero entro gli eventuali termini successivi, ivi individuati, per la seconda dose del ciclo vaccinale primario e per la dose di richiamo. Dall'ambito di applicazione dell'obbligo sono esclusi, in via, a seconda dei casi, temporanea o definitiva: i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione in esame; i soggetti che abbiano contratto il COVID-19. La sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di vaccinazione viene comminata dal capoverso articolo 4-*sexies* con riferimento sia ai soggetti di età superiore ai cinquanta anni sia ai lavoratori appartenenti a categorie specifiche. La misura edittale della sanzione è pari a cento euro. Il capoverso articolo 4-*quinquies* introduce, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 "rafforzato" - generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione - per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età superiore a cinquanta anni. Resta in tutti i casi ferma l'esenzione per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta. I datori di lavoro e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria sono tenuti a verificare il rispetto del possesso del certificato



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

verde "rafforzato". Si dispone altresì che il datore di lavoro adibisca i lavoratori ultracinquantenni aventi una controindicazione alla vaccinazione contro il COVID-19 a mansioni - anche diverse dalle precedenti e senza decurtazione della retribuzione - che evitino il rischio di diffusione del contagio in oggetto.

Il capoverso articolo 4-quater del comma 1 del presente articolo 1 introduce, fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età superiore a cinquanta anni; tale obbligo decorre formalmente dal 8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del presente decreto), con applicazione delle norme sanzionatorie di cui al successivo capoverso articolo 4-sexies per i casi di mancato adempimento dell'obbligo entro il 1° febbraio 2022 ovvero entro gli eventuali termini successivi, ivi stabiliti, per la seconda dose del ciclo vaccinale primario e per la dose di richiamo.

Dall'ambito di applicazione dell'obbligo sono esclusi, in via, a seconda dei casi, temporanea o definitiva (comma 2 del suddetto capoverso articolo 4-quater): i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica (permanente o transitoria), la quale - ai fini dell'esenzione (permanente o transitoria) in oggetto - deve essere attestata dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute; i soggetti che abbiano contratto il COVID-19, per i quali l'obbligo di vaccinazione è differito fino alla prima data utile (per la vaccinazione medesima) nell'ambito dei termini temporali individuati con circolari del Ministero della salute.

A quest'ultimo riguardo, la circolare del Ministero della salute del 3 marzo 2021, prot. n. 8284, prevede che la vaccinazione possa essere somministrata non prima del decorso dei tre mesi dalla guarigione e la circolare del Ministero della salute del 21 luglio 2021, prot. n. 32884 suggerisce che la vaccinazione sia effettuata - "preferibilmente" - entro i sei mesi dall'infezione (e comunque entro dodici mesi dalla guarigione). In merito, la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto ritiene che il suddetto rinvio alle circolari determini, ai fini dell'individuazione della "prima data utile" (cioè, ai fini dell'individuazione del termine di adempimento dell'obbligo), l'applicazione del suddetto termine di sei mesi.

L'obbligo di vaccinazione in esame, ferme restando la soglia anagrafica suddetta e le esenzioni summenzionate, concerne (comma 1 del capoverso articolo 4-quater): i cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea, residenti nel territorio dello Stato; i cittadini degli altri Stati e gli apolidi presenti sul territorio nazionale, ivi compresi quelli non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno.

L'obbligo in esame si applica anche (comma 3 del suddetto capoverso articolo 4-quater) ai soggetti che compiano il cinquantesimo anno di età nel periodo successivo all'8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del presente decreto), fermo restando il termine finale suddetto del 15 giugno 2022.

Articolo 3 (Disposizioni in materia di certificati verdi COVID-19)

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 reca, con vari termini di decorrenza e fino al 31 marzo 2022, un ampliamento delle fattispecie di ambiti ed attività



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19, generato da vaccinazione contro il COVID-19, da guarigione o da un test molecolare o un test antigenico rapido; resta ferma la possibilità di svolgimento e di fruizione senza il possesso di un certificato verde per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta. La lettera *b)* del comma 1 estende l'ambito dei soggetti che, ai fini dell'accesso agli uffici giudiziari, sono tenuti, in via transitoria, al possesso di un certificato verde COVID-19 ovvero, se di età superiore a cinquanta anni e con decorrenza dal 15 febbraio 2022, al possesso di un omologo certificato "rafforzato" (generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione); resta ferma l'esenzione per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta. La lettera *c)* del comma 1 estende alle imprese private con più di quattordici dipendenti la norma che consente, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, di sostituire il lavoratore privo del certificato verde COVID-19 (di base o "rafforzato", a seconda dei casi) con esclusione provvisoria del diritto, per quest'ultimo lavoratore, di rientro. Il comma 2 estende l'ambito delle fattispecie alle quali si applica una disciplina transitoria di esenzione soggettiva dalle norme che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19 (di base o "rafforzato"); l'esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle autorità sanitarie della Repubblica di San Marino. La lettera *a)* del comma 1 - che novella l'articolo 9-*bis* del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni – reca un ampliamento delle fattispecie di ambiti ed attività il cui accesso è riservato in via transitoria ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) - ferme restando le esenzioni soggettive summenzionate -. L'ampliamento operato dalla novella in esame concerne (con riferimento all'intero territorio nazionale):

- la fruizione dei servizi alla persona. Tale estensione decorre dal 20 gennaio 2022;
- l'accesso ai pubblici uffici, ai servizi postali, bancari e finanziari ed alle attività commerciali. Si prevede, tuttavia, che siano individuati ed esclusi (dalla condizione del possesso del certificato in esame) i servizi ed attività necessari per il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'estensione in esame è posta con decorrenza dal 1° febbraio 2022 ovvero coincide con la data di decorrenza dell'efficacia del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora quest'ultima data sia diversa;
- lo svolgimento di colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori. Tale estensione decorre dal 20 gennaio 2022. *Si valuti l'opportunità di chiarire se la condizione del possesso del certificato verde COVID-19 concerna - ai fini dei suddetti colloqui - anche i*



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

medesimi detenuti ed internati. L' ampliamento di cui alla lettera a) in esame si applica fino al 31 marzo 2022.

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All.n.1

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005